

Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 9

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

(1)

2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.

(2)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010